



COMUNE DI ADRIA

PROVINCIA DI ROVIGO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 38 del 30/06/2021.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 – UTENZE SOTTOPOSTE A CHIUSURA O RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ (D.L. 73/2021, ART. 6, COMMA 1).

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BISCO FRANCESCO	P		BONATO ENRICO		AG
BARBIERATO OMAR	P		MAZZUCATO SARA	P	
TROMBIN ORIANA	P		CAVALLARI LAMBERTO	P	
BOVOLENTA GRAZIELLA	P		SPINELLO SANDRO	P	
CASELLATO MICHELE	P		BARBUJANI MASSIMO		AG
VISENTINI SIMONE	P		BELTRAME EMANUELA	P	
DONA' SIMONE	P		BARUFFALDI PAOLO	P	
ANDRIOTTO CRISTIAN	P		FURLANETTO GIORGIA	P	
PARALOVO FEDERICO		AG			

Presenti: 14 - Assenti: 3

Si dà atto che i consiglieri Andriotto, Mazzucato, Casellato, Visentini e Bovolenta partecipano alla seduta mediante sistema di videoconferenza Zoom.

Sono nominati scrutatori: Donà Simone e Trombin Oriana per la maggioranza e Beltrame Emanuela per la minoranza, la quale, alle ore 21:08 rinuncia all'incarico di scrutatore, senza che il Presidente proceda alla sua sostituzione.

IL SEGRETARIO GENERALE, Gianluigi Rossetti, partecipa alla seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Francesco Bisco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli assessori: Wilma Moda, Sandra Moda, Marco Terrentin e Andrea Micheletti.

Si dà atto che, alle ore 21:30 il consigliere Cavallari e alle ore 03:28 i consiglieri Baruffaldi e Beltrame abbandonano la seduta, i presenti sono ora in numero di 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) contenute nei commi dal comma 639 al 704;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto, il comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che testualmente recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Considerato che con deliberazione n. 11 del 18.05.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Atteso che l'articolo 27 del sopra citato regolamento TARI, recita testualmente:

"1. Il Comune può prevedere uno stanziamento, in sede di approvazione di bilancio, di un fondo da destinare a categorie di cittadini in situazioni disagiate condizioni economiche. La definizione del fondo, delle categorie da agevolare e le procedure per accedere alle suddette agevolazioni sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI;

3. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della TARI nei seguenti casi:

a) utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune. L'esenzione totale viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o straordinaria continuativa

b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi, con l'adozione di apposita deliberazione consiliare, della facoltà di prevedere agevolazioni sotto forma di riduzioni parziali o totali.

Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria mondiale;

Visti i vari provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche le misure di sostegno all'economia;

Visto l'articolo 6 del Decreto Sostegni bis n. 73 del 25.05.2021 che recita quanto segue:

1. "In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività", è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche".

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non

domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;

Ritenuto opportuno, fermo restando le riduzioni alle fattispecie di cui al comma 1 del D.L. 73/2021, estendere il concetto di “categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività” anche a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato connesse con l'emergenza sanitaria, così come interpretato anche da IFEL con nota del 16 giugno 2021, ampliando il beneficio tariffario di tali categorie, inserendo un criterio basato sul calo di fatturato occorso, su base annua, tra il 2020 e il 2019;

Considerato che secondo quanto disposto dalla nota dell'IFEL al Comune di Adria, quale “contributo agevolazioni 2021 ad utenze non domestiche” sono concessi € 160.186,00;

Considerato quanto succitato, si ritiene opportuno prevedere:

- una riduzione del 30% sull'importo dovuto per TARI 2021 (parte fissa, parte variabile e TEFA) a favore delle utenze non domestiche che sono state chiuse per effetto dei DPCM e D.L. in vigore dal 01 Gennaio 2021 alla data della presente Deliberazione;
- una riduzione del 20% sull'importo dovuto per TARI 2021 (parte fissa, parte variabile e TEFA) a favore delle utenze non domestiche che hanno subito delle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività per effetto dei DPCM e D.L. in vigore dal 01 Gennaio 2021 alla data della presente Deliberazione;
- una riduzione del 20%, sull'importo dovuto per TARI 2021 (parte fissa, parte variabile e TEFA), da sommare alle due precedenti agevolazioni qualora, oltre alla chiusura o alla restrizione dell'attività, le predette categorie abbiano subito un calo del fatturato, su base annua, tra il 2020 e il 2019, di almeno il 30%, in linea con il principio enunciato dall'art. 1 del D.L. 41/2021 (Decreto sostegni).

Dato atto che, qualora l'utente dichiarerà sia la chiusura obbligatoria che la restrizione dell'attività di cui al citato comma 1 del D.L. 73/2021 per periodi diversi, sarà presa in considerazione la percentuale di riduzione relativa alla fattispecie con il maggior numero di giorni.

Ritenuto opportuno stabilire che:

- nel caso l'importo dell'agevolazione sia superiore a quello dell'ultima rata a conguaglio TARI 2021 non sarà emesso l'avviso di pagamento relativo alla rata a conguaglio e il Comune si sostituirà nel pagamento della terza rata. L'eventuale differenza spettante, relativa alla agevolazione suddetta, sarà rimborsata direttamente dal Comune al contribuente sul conto corrente comunicato con l'istanza di agevolazione.
- nel caso in cui l'importo dell'agevolazione risulti inferiore a quello relativo alla rata di conguaglio, l'avviso di pagamento di tale rata sarà emesso decurtato della somma spettante a titolo di riduzione TARI.
- qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti inferiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari

contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2021 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dell'intero ammontare della bolletta TARI da pagare per l'anno 2021;

- qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti superiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2021 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dello stanziamento statale sopra citato;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

Atteso che con Deliberazione n. 18 del 12.02.2020 la Giunta Comunale ha designato il funzionario responsabile della Tassa sui rifiuti (TARI) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Dato atto che il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.2021;

Preso atto che il termine per l'approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI è stato differito al 30.06.2021;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario - Servizi Socio Ass.li resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto;

Visti i sotto riportati emendamenti, presentati dalla consigliera Giorgia Furlanetto:

Emendamento 1

Punto 1 lettera a) del deliberato sostituire con “...di applicare per l'anno 2021 una riduzione del 45% sull'importo dovuto per TARI 2021, parte fissa, parte variabile e “pefa” a favore delle utenze non domestiche che sono state chiuse per effetto dei DPCM e dei decreti legge in vigore dal 1° gennaio 2021 alla data della presente delibera”.

Con votazione avente il seguente esito, l'emendamento viene respinto:

Presenti	n. 11
Favorevoli	n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari	n. 9

Emendamento 2

Punto 1 lettera b) del deliberato sostituire con "...una riduzione del 45% sull'importo dovuto per TARI 2021 a favore delle utenze non domestiche che hanno subito delle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività per effetto dei DPCM"

Con votazione avente il seguente esito, l'emedamento viene respinto:

Presenti n. 11
Favorevoli n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari n. 9

Emendamento 3

"...l'esenzione totale dell'importo dovuto per TARI qualora, oltre alla chiusura e alla restrizione dell'attività, le predette categorie abbiano subito un calo del fatturato su base annua tra il 2020 e il 2019 di almeno il 50% in linea con il principio enunciato dall'articolo 1 del Decreto Legge 41/2021".

Con votazione avente il seguente esito, l'emedamento viene respinto:

Presenti n. 11
Favorevoli n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari n. 9

Emendamento 4

Punto 6 lettera c) del deliberato sostituire con "...essere in regola alla data di presentazione della presente dichiarazione con il versamento della TARI relativo alle annualità 2018 e 2019".

Con votazione avente il seguente esito, l'emedamento viene respinto:

Presenti n. 11
Favorevoli n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari n. 9

Emendamento 5

Punto 8 del deliberato sostituire con "...di stabilire che le domande di agevolazione potranno essere inoltrate al Comune di Adria anche tramite PEC entro le ore 24 del 31.10.2021".

Con votazione avente il seguente esito, l'emedamento viene respinto:

Presenti n. 11
Favorevoli n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari n. 9

Emendamento 6

Punto 9 del deliberato sostituire con "...di approvare l'allegato modello di autocertificazione che i soggetti interessati dovranno presentare al Comune per poter usufruire delle agevolazioni, allegato A, entro le ore 24 del 31.10.2021".

Con votazione avente il seguente esito, l'emedamento viene respinto:

Presenti n. 11
Favorevoli n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari n. 9

Emendamento 7

Punto 11 del deliberato eliminare la frase "...esclusivamente per via telematica..."

Con votazione avente il seguente esito, l'emedamento viene respinto:

Presenti n. 11
Favorevoli n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari n. 9

Emendamento 8

Punto 6 lettera b) del deliberato eliminare la frase "...né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti."

Con votazione avente il seguente esito, l'emedamento viene respinto:

Presenti n. 11
Favorevoli n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari n. 9

Dato atto degli interventi che si sono succeduti nel corso della seduta e riportati nella trascrizione che si allega al presente verbale;

Dato atto che sono intervenuti per dichiarazione di voto i capigruppo: Spinello e Furlanetto, i cui contenuti sono riportati nell'allegata trascrizione interventi;

Con votazione avente il seguente esito:

Presenti n. 11
Votanti n. 10 Furlanetto non vota
Favorevoli n. 9
Contrari n. 1 Spinello

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, per la sola annualità 2021:

1. Di applicare per l'anno 2021:
 - a. una riduzione del **30%** sull'importo dovuto per TARI 2021 (parte fissa, parte variabile e TEFA) a favore delle utenze non domestiche che sono state chiuse per effetto dei DPCM e D.L. in vigore dal 01 Gennaio 2021 alla data della presente Deliberazione;
 - b. una riduzione del **20%** sull'importo dovuto per TARI 2021 (parte fissa, parte variabile e TEFA) a favore delle utenze non domestiche che hanno subito delle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività per effetto dei DPCM e D.L. in vigore dal 01 Gennaio 2021 alla data della presente deliberazione;
 - c. una riduzione del **20%** sull'importo dovuto per TARI 2021 (parte fissa, parte variabile e TEFA), da sommare alle due precedenti agevolazioni qualora, oltre alla chiusura o alla restrizione dell'attività, le predette categorie abbiano subito un calo del fatturato, su base annua, tra il 2020 e il 2019, di almeno il 30%, in linea con il principio enunciato dall'art. 1 del D.L. 41/2021 (Decreto sostegni);
2. Di stabilire che, qualora l'utente dichiara sia la chiusura obbligatoria che la restrizione dell'attività di cui al citato comma 1 del D.L. 73/2021 per periodi diversi, sarà presa in considerazione la percentuale di riduzione relativa alla fattispecie con il maggior numero di giorni;
3. Di approvare che le agevolazioni saranno applicate in funzione di un'autocertificazione, da presentare all'ufficio Tributi entro i termini prefissati, recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni quali:
 - la dichiarazione dei giorni di effettiva chiusura o di restrizione dell'attività, in funzione dei DPCM in vigore dal 01 Gennaio 2021 alla data della presente deliberazione;
 - la dichiarazione del calo di fatturato su base annua, tra il 2020 e il 2019, attraverso l'allegazione di estratto della dichiarazione come segue:
 - Anno 2019:
 - regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2020, Periodo d'imposta 2019);
 - regime di vantaggio (Rigo LM2 dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);
 - regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);
 - Anno 2020:
 - regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2021, Periodo d'imposta 2020);
 - regime di vantaggio (Rigo LM2 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020);
 - regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020);

Per le attività economiche divenute operative a decorrere dal primo gennaio 2019 e fino al 30 settembre 2019 i valori verranno riparametrati ad anno per poter determinare l'incidenza del calo di fatturato.

Per le attività economiche divenute operative dopo il 30 settembre 2019 e quindi impossibilitate oggettivamente a dimostrare la perdita di fatturato/componenti positivi/reddito lordo si

provvederà ad assegnare lo stesso criterio di ponderazione relativamente alla media della medesima classe di appartenenza dell'utenza Tari.

4. Di stabilire che:
 - Nel caso l'importo dell'agevolazione sia superiore a quello dell'ultima rata a conguaglio TARI 2021 non sarà emesso l'avviso di pagamento relativo alla rata a conguaglio e il Comune si sostituirà nel pagamento della terza rata. L'eventuale differenza spettante, relativa alla agevolazione suddetta, sarà rimborsata direttamente dal Comune al contribuente sul conto corrente comunicato con l'istanza di agevolazione.
 - Nel caso in cui l'importo dell'agevolazione risulti inferiore a quello relativo alla rata di conguaglio, l'avviso di pagamento di tale rata sarà emesso decurtato della somma spettante a titolo di riduzione TARI.
5. Di stabilire che:
 - Qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti inferiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2021 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dell'intero ammontare della bolletta TARI da pagare per l'anno 2021;
 - Qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti superiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2021 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dello stanziamento statale sopra citato;
6. Di stabilire che, per poter beneficiare della suddetta agevolazione (punto 1), l'utente dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:
 - a. Che l'attività economica è, al momento della presentazione della domanda, attiva con la relativa partita IVA e con esercizio in Comune di Adria;
 - b. Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
 - c. Di essere in regola, alla data di presentazione della presente dichiarazione, con il versamento della TARI relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020.
7. Di dare atto che l'importo di massima derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui alla presente deliberazione è stimato, presumibilmente, in € 160.186,00 finanziati mediante il fondo nazionale a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73);
8. Di stabilire che le domande di agevolazione dovranno pervenire al Comune di Adria esclusivamente tramite PEC (servizi.finanziari.comune.adria.ro@percveneto.it) entro le ore 24.00 del 30/09/2021,
9. Di approvare l'allegato modello di autocertificazione che i soggetti interessati dovranno presentare al Comune per poter usufruire delle agevolazioni, allegato "A", entro le ore 24,00 del 30.09.2021;
10. Di demandare al Dirigente del Settore Finanziario – Servizi Socio Assistenziali l'adozione degli atti conseguenti e necessari;
11. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.

360/98;

12. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento;
13. Di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con separata palese votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 10 Furlanetto non vota
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 1 Spinello

Allegati:

- *Domanda di partecipazione alla riduzione tari 2021*
- *Parere art. 239 D.Lgs. 267/2000*
- *Parere art. 49 D.Lgs. 267/2000*
- *Trascrizione interventi*

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 – UTENZE SOTTOPOSTE A CHIUSURA O RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ (D.L. 73/2021, ART. 6, COMMA 1).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Francesco Bisco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Gianluigi Rossetti

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI ADRIA

(Prov. Di Rovigo)

Agevolazioni TARI per utenze non domestiche anno 2021 a seguito emergenza COVID-19 – Utenze sottoposte a chiusura o restrizioni dell'attività (D.L. 73/2021, art. 6, comma 1)

Al Comune di Adria
Ufficio Tributi
Corso Vittorio Emanuele II 49
45011 ADRIA (RO)

PEC: servizi.finanziari.comune.adria.ro@pecveneto.it

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____ Codice Fiscale _____

Residente a _____ in Via _____

Tel./cell. _____ e-mail _____ pec _____

In qualità di

- Titolare Legale rappresentante

Della seguente impresa:

Ragione sociale _____

Sede Legale _____

P.IVA _____ Cod. Fisc. _____

Iscritta al Registro Imprese di VE-RO

Tel. _____ pec _____

Codice ATECO attività esercitate _____

Descrizione attività esercitate (prevalente e secondarie)

Per gli immobili siti ad Adria

Indirizzo	Attività esercitata	Dati Catastali			
		Foglio	Part.	Sub.	Cat.

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

1) Che, a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, l'esercizio dell'attività è stato (*barrare le voci interessate*):

- La Ditta/Società è stata chiusa obbligatoriamente dal 01/01/2021 alla data della Deliberazione sotto riportata, per un totale di giorni n. _____ e specificatamente nelle seguenti date:

La Ditta/Società è stata chiusa in base a quanto disposto dai seguenti provvedimenti normativi (indicare DPCM o Decreti Legge o altre disposizioni normative che hanno imposto la chiusura):

- La Ditta/Società dal 01/01/2021 alla data della Deliberazione succitata ha subito delle restrizioni che hanno portato ad una riduzione dell'attività per un totale di giorni n. _____ e specificatamente nelle seguenti date:

La Ditta/Società ha subito delle restrizioni in base a quanto disposto dai seguenti provvedimenti normativi (indicare i DPCM o Decreti Legge o altre disposizioni normative che hanno imposto la chiusura) _____

- La Ditta/Società, oltre alla chiusura o alla restrizione dell'attività, ha subito un calo del fatturato (ovvero componenti positivi o reddito lordo rispettivamente per i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario), su base annua, tra il 2020 e il 2019, di almeno il 30%, in linea con il principio enunciato dall'art. 1 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)

Detto differenziale è pari a Euro _____

Allega a dimostrazione di quanto dichiarato alla presente l'estratto della dichiarazione come segue:

- Anno 2019:
 - regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2020, Periodo d'imposta 2019);
 - regime di vantaggio (Rigo LM2 dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);
 - regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);
- Anno 2020:
 - regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2021, Periodo d'imposta 2020);
 - regime di vantaggio (Rigo LM2 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020);
 - regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020)

N.B. Per le attività economiche divenute operative a decorrere dal primo gennaio 2019 e fino al 30 settembre 2019 i valori verranno riparametrati ad anno per poter determinare l'incidenza del calo di fatturato.

Per le attività economiche divenute operative dopo il 30 settembre 2019 e quindi impossibilitate oggettivamente a dimostrare la perdita di fatturato/componenti positivi/reddito lordo si provvederà ad assegnare lo stesso criterio di ponderazione relativamente alla media della medesima classe di appartenenza dell'utenza Tari.

- 2) di non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- 3) che l'attività economica è, al momento della presentazione della domanda, attiva con la relativa partita IVA e con esercizio in Comune di Adria;
- 4) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- 5) di essere in regola, alla data di presentazione della presente dichiarazione, con il versamento della TARI relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020;

Dichiara inoltre di accettare le condizioni di erogazione previste nella deliberazione del Consiglio Comunale.

CHIEDE

L'applicazione dell'agevolazione disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ consistente nella riduzione del (*barrare le voci interessate*):

- 30% sull'importo dovuto per TARI 2021 (parte fissa, parte variabile e TEFA) a favore delle utenze non domestiche che sono state chiuse per effetto dei DPCM e D.L. in vigore dal 01 Gennaio 2021 alla data della presente Deliberazione;
- 20% sull'importo dovuto per TARI 2021 (parte fissa, parte variabile e TEFA) a favore delle utenze non domestiche che hanno subito delle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività per effetto dei DPCM e D.L. in vigore dal 01 Gennaio 2021 alla data della presente Deliberazione;
- 20% sull'importo dovuto per TARI 2021 (parte fissa, parte variabile e TEFA), da sommare alle due precedenti agevolazioni qualora, oltre alla chiusura o alla restrizione dell'attività, le predette categorie abbiano subito un calo del fatturato (ovvero componenti positivi o reddito lordo rispettivamente per i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario), su base annua, tra il 2020 e il 2019, di almeno il 30%, in linea con il principio enunciato dall'art. 1 del D.L. 41/2021 (Decreto sostegni)

Qualora l'utente dichiari sia la chiusura obbligatoria che la restrizione dell'attività di cui al citato comma 1 del D.L. 73/2021 per periodi diversi, sarà presa in considerazione la percentuale di riduzione relativa alla fattispecie con il maggior numero di giorni.

Annotazioni del richiedente l'agevolazione:

Si allega:

- Copia documento di identità del dichiarante
- Attestazione calo del fatturato ovvero componenti positivi o reddito lordo rispettivamente per i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario, di cui al punto 1) – 3° paragrafo;
- Ogni altro documento utile ad attestare la suddetta dichiarazione

Luogo e data _____ Firma del dichiarante _____

Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 – GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente istanza viene avanzata. La informativa completa è presente sul sito www.comune.adria.ro.it nella sezione privacy